Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 14 ottobre — Numero 242

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1300 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato dal decreto Luogotenenziale n. 1162 del 25 luglio 1915, relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1304 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati con le modificazioni contenute nei seguenti articoli:

a) i capi I, II, III, IV del titolo I e gli articoli 24 a 26, 30, 31 dello stesso titolo I, i capi I e II e gli articoli 64 a 66 del titolo II; l'art. 84 ed i capi II, III, IV, V del titolo III; gli articoli 135 a 140 della legge 30 giugno 1889 (testo unico) n. 6144 sulla pubblica sicurezza, modificato con le leggi 19 luglio 1894, n. 331, e 8 luglio 1897, n. 266;

b) gli articoli 1 a 23, 34, 36 a 62, 82 a 108, 114 e 115 del regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6517 e modificato con i Regi decreti 8 novembre 1908, n. 685, e 21 febbraio 1915, n. 172;

c) la legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

d) il regolamento sul meretricio approvato con decreto Ministeriale 27 ottobre 1891, n. 605;

e) il capo I del regolamento approvato con il Regio decreto 23 agosto 1894, n. 389, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314;

f) la legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto di armi, nella parte non ancora estesa alle nuove Provincie;

g) la legge 3 luglio 1911, n. 619, contenente norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento;

h) la legge 12 giugno 1913, n. 611, per la protezione degli animali;

i) la legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo;

l) il Regio decreto 12 febbraio 1914, n. 157, sull'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento;

m) il Regio decreto 22 ottobre 1914, n. 1239, che approva il regolamento alla legge 19 giugno 1913, numero 632;

n) il Regio decreto 10 gennaio 1915, n. 68, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 2 luglio 1908, n. 319;

o) gli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

p) il Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360, sulla denunzia e consegna di armi, munizioni e materie esplodenti.

Art. 2.

Le attribuzioni, che, dalle leggi e dai regolamenti indicati nell'art. 1, sono demandate ai prefetti, spettano, nelle nuove Provincie, ai commissari generali civili, al commissario civile di Zara e, per i territori di rispettiva competenza, ai vice commissari generali civili; quelle, demandate alle autorità di pubblica sicurezza del circondario, spettano ai commissari civili distrettuali e, nelle sedi di questura, ai questori.

Nei Comuni, ove non abbia sede il commissario civile distrettuale e non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, le funzioni di pubblica sicurezza sono esercitate dai sindaci, o chi ne fa le veci, in conformità delle leggi comunali in vigore.

I poteri, attribuiti dagli articoli 8 della legge sulla pubblica sicurezza e 6 del regolamento, ai sindaci quali autorità locali di pubblica sicurezza, ai sensi del comma precedente, rientrano nella sfera di azione delegata dei Comuni.

Art. 3.

Ove non sia altrimenti disposto nel presente decreto, restano ferme, anche per quanto riguarda le contravvenzioni, le disposizioni del regolamento industriale 16 agosto 1907 B. L. I., n. 199, per l'esercizio delle industrie in esso prevedute, salvo, quanto alla competenza, le norme stabilite dal Codice di procedura penale.

Nelle città con proprio statuto, per l'esercizio delle industrie contemplate nel paragrafo 16 di detto regolamento, la licenza industriale può essere concessa dopo che sia stata rilasciata quella dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, determinata a norma della prima parte dell'articolo 2, alla quale dev'essere fatta domanda.

In caso di revoca della licenza per parte dell'autorità di pubblica sicurezza, come pure in caso di rifiuto della rinnovazione annuale della stessa, per parte della medesima autorità, l'autorità industriale farà luogo alla revoca della concessione industriale.

Le disposizioni relative alla concessione delle licenze della autorità di pubblica sicurezza avranno esecuzione a datare dal 1° gennaio 1923, anche per quanto riguarda le licenze in corso, rilasciate dall'autorità industriale, in conformità delle norme del cessato regime.

Nella prima esecuzione del presente decreto, al ricorso contro il provvedimento di revoca o di rifiuto della rinnovazione annuale della licenza, può essere riconosciuto effetto sospensivo dall'autorità contro la cui determinazione il ricorso è diretto.

Art. 4.

Agli effetti di quanto prescrive il quarto comma dell'art. 53 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, alla pena dell'interdizione è equiparata la condanna per crimine, a meno che le conseguenze della condanna non siano cessate, in conformità delle norme contenute nella legge 21 marzo 1918 B. L. I. n. 108.

Art. 5.

Per l'adempimento di quanto è disposto negli articoli 29, 30, 31 del regolamento 22 ottobre 1914, nu-

mero 1258, è accordato all'interessato il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto; eguale termine è concesso per chiedere l'autorizzazione speciale per la vendita delle bevande indicate nell'art. 1, della legge 19 giugno 1913, n. 632.

Art. 6.

La Commissione, preveduta nell'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 632, è istituita, nelle nuove Provincie, presso il commissario generale civile, presso il commissario civile di Zara, e per i territori di rispettiva competenza presso i vice-commissari generali civili; agli effetti di quanto è disposto nell'articolo stesso le designazioni spettanti al Consiglio provinciale ed a quello di sanità, competono rispettivamente alle Giunte provinciali straordinarie, contemplate nell'art. 3 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, al Consiglio comunale per la città di Trieste ed al Consiglio sanitario provinciale.

Art. 7.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il regolamento sui teatri del 25 novembre 1850 B. L. I., n. 454; la Patente del 18 gennaio 1818 sul possesso e sulla delazione di armi e munizioni; la Patente del 24 ottobre 1852, B. L. I., n. 223, sul commercio e possesso d'armi ed oggetti di munizione e sul porto d'armi; la legge 15 novembre 1867 B. L. I., n. 135, sul diritto di riunione; la legge 27 luglio 1871 B. L. I., n. 88, sulla regolazione dello sfratto per riguardi di polizia e dei trasporti forzosi e in genere tutte le altre leggi e regolamenti contenenti disposizioni contrarie al presente decreto.

Nulla è innovato alla legge del 12 marzo 1889, B. L. P. del 1890, n. 10, concernente provvedimenti per la sicurezza delle persone nei teatri e negli altri luoghi di pubblico convegno, valevole per la città e territorio di Trieste ed al relativo regolamento 4 aprile 1890 B. L. P. n. 11.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TADDEI.

Visto, *Il guardasigilli*: ALESSIO.

Il numero 1307 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto il regolamento comunale valevole per la provincia d'Istria;

Vista la legge 19 dicembre 1874 (B. L. P., num. 3 ex-1875);

Vista la proposta della Giunta provinciale dell'Istria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comune di Decani è autorizzato a riscuotere:

1° una tassa sui balli pubblici tradizionali nella misura di lire 20 a titolo di tassa fissa e di lire 2 per ogni suonatore per la prima giornata, di lire 40 e di lire 4 rispettivamente per la seconda giornata. La tassa è raddoppiata per balli straordinari.

È fatta però salva l'applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli previsti dal R. decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, nonchè delle tasse di concessione governative che potessero essere introdotte nelle nuove Provincie del Regno;

2° diritti di segreteria nella misura di centesimi 50 per ogni certificato comunale, esclusi quelli d'incolato e di povertà.

Da tali diritti vanno esenti le autorità e gli uffici dello Stato.

Art. 2.

Ai tributi indicati nel precedente articolo e che hanno decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 19 dicembre 1874 (B. L. P. n. 3 ex 1875).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Lucilla De Vescovi di Pietro, nata in Roma, ha perduta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora De Vescovi il riacquisto della cittadinanza italiana:

Veduto il parere in data 19 settembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Lucilla De Vescovi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 ottobre 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Angelo Chiavaro di Gaetano, nato a Catania, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Chiavaro il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 19 settembre 1922, del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Angelo Chiavaro il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 ottobre 1922.

Il ministro
TADDEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 7 corrente in S. Pellegrino al Cassero, provincia di Firenze, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno; e il giorno 10 corrente in Cepina, provincia di Sondrio, è stata parimenti attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale Cassa depositi e prestiti

Avviso.

I mandati emessi nel febbraio 1921 dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti n. 5509 di L. 336 e n. 5511 di lire 1717,50 a favore del comune di Arcevia sono andati smarriti.

Qualunque opposizione alla emissione dei duplicati dei medesimi dovrà essere presentata entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Il direttore generale
GALLI.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stato denunciato che il buono 5 0/0 quinquennale, decima emissione, n. 237, da L. 12.500, è stato erroneamente intestato a Paradisi Giulia fu Giulio, moglie di Serpieri Ciro-Roberto, con vincolo dotale, mentre doveva invece intestarsi a Paradisi Giulia di Giulio, moglie di Serpieri Roberto, detto anche Ciro-Roberto, giusta l'atto notorio 23 agosto 1922, ricevuto Pratilli dott. Gino, notaio in Ancona

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi ragione che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza intervento di opposizione, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 12 settembre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione del buono del tesoro settennale prima serie, n. 428 di L. 2500 intestato a Camilleri Francesca di Pietro moglie di Camilleri Michele, inteso Calogero, perchè giusta l'atto di notorietà del 6 luglio 1922 del pretore di Naro il detto buono doveva invece intestarsi a Camilleri Francesca di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre.

Si diffida perciò, chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 12 ottobre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Direzione generale del tesoro.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 20 settembre 1922	al 30 settembre 1922
Cassa (Specie metalliche)	941.509.000	941.564.000
Portafoglio su piazze italiane	4.434.009.000	4.471.375.000
Anticipazioni	2.393.248.000	2.298.914.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	736.243.000	732.722.000
Circolazione	13.660.542.000	13.989.746.000
Debiti a vista	790.724.000	838.025.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	1.084.115.000	855.853.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.89 0/0	20.02 0/0

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 35, dal 28 agosto al 3 settembre 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	-	2
Bari delle Puglie	Bari	3	1	3	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	3
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	2
Firenze	San Miniato	—	1	—	2
Foggia (a	San Severo	2	—	4	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Messina	Castroreale	—	1	—	1
»	Patti	—	1	—	2
Novara	Novara	—	1	—	1
Palermo	Cefalù	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	2	—	3	—
»	Matera	1	—	1	—
Roma	Frosinone	2	1	6	1
»	Roma	3	3	3	3
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari (a)	Alghero	—	1	—	1
»	Ozieri	—	1	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
		14	25	21	32
Carbonchio sintomatico					
Belluno (b)	Belluno	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	2	—	3
»	Mondovì	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Carbonchio sintomatico*					
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Roma	Roma	1	1	1	1
Sassari (a)	Nuoro	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	2
»	Torino	—	1	—	1
		2	10	2	13
Afta epizootica.					
Aquila degli Ab.	Cittaducale	1	—	15	—
Belluno (a)	Belluno	3	—	7	—
»	Feltre	—	3	—	13
Benevento	Benevento	1	—	8	3
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	4	1	15	6
»	Clusone	2	—	6	—
»	Treviglio	1	2	1	3
Bologna	Imola	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Campobasso (a)	Isernia	1	—	1	—
Catania (a)	Nicosia	2	—	43	—
Catanzaro (a)	Catanzaro	2	—	14	—
»	Monteleone di Cal.	2	—	5	—
Como	Como	1	—	2	—
»	Lecco	1	—	1	—
Cosenza	Cosenza	1	—	1	—
Cremona (a)	Cremona	4	—	7	2
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Genova	Spezia	1	—	3	—
Lucca	Lucca	2	—	2	—
Mantova	Mantova	6	—	7	1
Messina	Messina	1	—	1	—
Milano	Lodi	2	—	2	—
Padova	Padova	1	1	2	2
Parma	Parma	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	3	—	3
Pisa *(a)*	Pisa	2	1	2	4
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calab.	Gerace Marina	3	—	13	—
»	Reggio Calabria	1	—	1	—
Roma	Frosinone	2	1	2	1
»	Roma	—	1	—	1
»	Velletri	4	1	4	1
»	Viterbo	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	6	—	44	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine *(a)*	Cividale del Friuli	—	1	—	1
Venezia *(a)*	Venezia	3	2	3	5
Vicenza	Vicenza	2	—	4	1
		70	26	226	50

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	5	—	18
Aquila degli Ab	Cittaducale	1	—	3	—
Arezzo	Arezzo	3	1	5	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	5
»	Fermo	—	2	—	13
Belluno *(a)*	Belluno	—	1	—	1
»	Feltre	1	—	1	3
Benevento	Benevento	1	1	7	1
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	5	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Campobasso *(a)*	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	—	1	—	1
Catanzaro *(a)*	Cotrone	1	—	3	—
Cosenza	Castrovillari	2	—	26	—
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
»	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	2	—	10	—
Foggia *(a)*	Bovino	1	—	2	—
»	San Severo	1	—	1	—
Segue Malattie infettive dei suini.					
Forlì	Cesena	1	—	4	2
»	Rimini	1	—	12	—
Macerata *(a)*	Macerata	—	3	—	32
Mantova	Mantova	—	3	—	4
Messina	Messina	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	6	—
»	Reggio Calabria	1	—	3	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
Siena	Siena	3	—	10	—
Torino	Torino	—	1	—	2
Verona	Verona	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		31	24	108	90

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	2	1	2	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Foggia *(a)*	San Severo	1	—	1	—
Napoli	Casoria	3	—	3	—
»	Napoli	4	—	26	—
»	Pozzuoli	2	—	2	—
Palermo	Palermo	1	—	76	—
Pisa *(a)*	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
Siracusa *(a)*	Siracusa	2	—	13	—
		22	1	130	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Tubercolosi bovina.					
Macerata *(a)*	Macerata	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	—	1	—	1
		—	2	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Ancona	Ancona	1	—	3	1
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	3	—	4	1
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Como	Como	1	—	3	—
»	Varese	1	—	1	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	2
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	10	—
Palermo	Palermo	1	—	9	—
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	1	—	1	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	2	2
Venezia (*a*)	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		13	9	35	15
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	3	—
»	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Avellino	2	—	4	—
»	Sant'Angelo dei L.	3	—	7	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	15	—
Foggia (*a*)	Bovino	2	—	7	—
»	San Severo	3	—	4	—
Macerata	Camerino	3	—	15	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
»	Rieti	1	—	1	—
»	Spoleto	2	—	2	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	2	—	2	—
Roma	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		32	—	73	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vainolo ovino.					
Aquila degli Ab.	Aquila	14	—	28	—
»	Avezzano	9	—	22	2
»	Sulmona	9	—	29	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	S. Angelo dei Lomb.	3	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	1	2	1
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
»	Isernia	4	1	4	1
»	Larino	1	—	1	—
Chieti	Lanciano	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Bovino	3	—	6	—
»	Foggia	6	—	15	—
Lecce	Taranto	1	—	1	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	2	1	6	1
		58	3	124	7
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli A.	Cittaducale	4	—	7	—
»	Sulmona	2	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	2	—
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Potenza	Potenza	3	—	5	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
		13	—	21	—
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	5	—	17	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
		6	—	18	—
Peste aviaria.					
Mantova	Mantova	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Morva.				
Bergamo	Bergamo	1	1	1	3
Foggia (a) (b)	Foggia	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	1	—
Milano	Lodi	1	—	1	—
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
		5	1	5	3
	Influenza del cavallo.				
Pisa (c)	Pisa	1	—	2	—
	Colera dei polli.				
Ferrara	Ferrara	1	—	1	4
Mantova	Mantova	—	2	—	2
		1	2	1	6

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	20	39	53
Carbonchio sintomatico	8	12	15
Afta epizootica	31	90	276
Malattie infettive dei suini	28	55	198
Morva	5	6	8
Farcino criptococcico	9	23	131
Rabbia	15	22	51
Rogna	9	33	73
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	6	13	21
Vaiuolo ovino	8	61	131
Morbo coitale maligno	2	6	18
Influenza del cavallo	1	1	2
Colera dei polli	2	3	7
Tubercolosi bovina	2	2	2
Peste aviaria	1	1	1

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente

(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 14 al 20 agosto 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.				
Venezia Trident.	Cavalese	—	1	—	1
	Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Gorizia	1		16	—
»	Sesana	1	—	4	—
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
»	Cavalese	5	2	10	8
»	Primiero	2	1	8	2
»	Rovereto	3	—	7	5
»	Tione	—	2	—	2
		13	5	35	15
	Malattie infettive dei suini.				
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Gradisca	1	—	1	—
»	Lussino	1	—	2	—
»	Monfalcone	3	—	5	—
»	Pisino	3	—	56	1
»	Postumia	1	—	8	—
»	Volosca	—	1	—	1
Venezia Trident.	Bolzano	—	4	—	7
»	Cles	6	—	7	—
»	Rovereto	2	—	3	—
»	Trento	1	—	6	—
		19	5	87	9
	Rabbia				
Venezia Giulia	Gradisca	2	—	2	—
Venezia Trident.	Trento	—	1	—	1
		2	1	2	1
	Rogna				
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Volosca	1	—	1	—
		3	—	3	—
	Colera dei polli.				
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	1	—	1	—
		2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	7	18	50
Malattie infettive dei suini	11	24	36
Rabbia	2	3	3
Rogna	3	3	3
Colera dei polli	2	2	2

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.